



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ordinanza del Sindaco n. 74 del 03/07/2020

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 15/06/2020 AVENTE AD OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI CON AREE ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI, SINO A TUTTO IL 10 LUGLIO 2020. ANTICIPAZIONE APERTURA NELLA FRAZIONE DI BURE E SAN PIETRO IN CARIANO.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che negli ultimi tre mesi è stata emanata copiosa normativa rivolta alla tutela della salute pubblica, mediante la quale sono stati posti stringenti limiti agli spostamenti delle persone, alle relative attività, nonché alle attività degli uffici pubblici, delle attività produttive e commerciali dislocate sul territorio, il tutto allo scopo di evitare assembramenti, prevedendo l'obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (dpi), oltre che il frequente lavaggio delle mani e la sanificazione/igienizzazione degli ambienti e dei veicoli;

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, sulla scia di quanto precedentemente prescritto per l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, all'art. 1, comma 1 lett. b) ha così stabilito: *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;"*

Rilevato che l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13 Giugno 2020, le cui disposizioni dispiegano efficacia nel periodo 15 Giugno – 10 Luglio 2020, alla lettera "A.2", sottoparagrafo "15. Aree giochi per bambini", dispone che dal 15 giugno 2020 le attività in parola sono svolte nel rispetto dell'allegato n. 1, recante le Linee guida sulle attività economiche e produttive approvate il 9 giugno 2020

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, da intendersi operanti ed efficaci ai sensi dell'art. 1, comma 14 e 16, del decreto-legge n. 33/2020, anche in deroga di eventuali linee guida nazionali;

Considerato che, per ciò che attiene alle “*aree giochi per bambini*” (zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali; sale gioco per bambini ed adolescenti), le linee guida citate al paragrafo precedente, al paragrafo titolato “AREE GIOCHI PER BAMBINI”, dispongono tutta una serie di precauzioni e cautele, quali:

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica;
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe;
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici;
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo;

Richiamata l'ordinanza n.27 del 15.06.2020 con la quale, sino alla mezzanotte del prossimo 10 Luglio 2020, ordinava:

- 1) la chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, al cui interno siano presenti aree attrezzate a giochi per bambini;
- 2) che laddove gli accessi siano consentiti, in considerazione del fatto che alcune aree verdi comunali sono prive di aree attrezzate a giochi per bambini, questi dovranno avvenire: a) mediante l'utilizzo di apposite mascherine che dovranno essere indossate in modo tale da assicurare la copertura simultanea di naso e bocca (sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni di età e le persone con disabilità tale da impedire l'uso della mascherina); b) con movimenti improntati al costante rispetto della distanza di sicurezza da altre persone di almeno 1 metro. Per ciò che attiene ai bambini, saranno i relativi accompagnatori (genitori, nonni, ecc.) a farsi carico che il distanziamento di almeno 1 metro sia assicurato; c) che siano evitati gli assembramenti (intesi come il raggruppamento di diverse persone in spazio ristretti, ancorché venga rispettata fra di loro la distanza interpersonale di 1 metro). Il distanziamento interpersonale di 1 metro potrà essere omesso dalle persone conviventi e/o appartenenti allo stesso nucleo familiare, con l'obbligo di giustificare tale stato agli organi deputati al controllo;

Considerato che:

- l'ufficio ecologia ed ambiente ha predisposto un programma di pulizia aree verdi tra le quali rientrano anche quelle dell'ordinanza sopracitata;
- gli interventi consistono principalmente nello sfalcio dell'erba e nella sanificazione delle parti adibite a gioco;
- posizionamento di idoneo cartello con evidenziato gli accorgimenti a cui tutti i fruitori delle aree dovranno attenersi per poterle utilizzare;

Ritenuto, quindi, che nelle aree giochi collocate nei parchi ed aree verdi comunali recintate e non recintate, ove siano state eseguite le note sopracitate, possono essere aperte alla cittadinanza, mentre per tutte le altre rimane vigente quanto indicato dall'ordinanza 27 del 15.06.2020;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, che al comma 9 attribuisce ai Sindaci il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro ma anche attribuisce il potere di modificare parzialmente laddove vi siano le condizioni per poter usufruire dell'area;

Ritenuto pertanto di aprire le aree presenti nelle frazioni di Bure e San Pietro in Cariano in particolare quelle dove è apposto il cartello di specifica dei comportamenti da tenere in caso di utilizzo;

Richiamato il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa,

- 1) di rendere fruibile alla cittadinanza a partire da venerdì 03 luglio 2020 le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti nelle frazioni di Bure e San Pietro in Cariano, al cui interno siano presenti aree attrezzate a giochi per bambini in particolare dove è apposto il cartello di specifica dei comportamenti da tenere in caso di utilizzo;

per tutto il resto del territorio del Comune di San Pietro in Cariano rimane in vigore quanto indicato dalla ordinanza n.27 del 15.06.2020 sino a nuove indicazioni precisando, in particolare:

- la chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti nelle altre frazioni (San Floriano, Pedemonte, Castelrotto, Corrubio) al cui interno siano presenti aree attrezzate a giochi per bambini;
- che laddove gli accessi siano consentiti, in considerazione del fatto che alcune aree verdi comunali sono prive di aree attrezzate a giochi per bambini, questi dovranno avvenire: a) mediante l'utilizzo di apposite mascherine che dovranno essere indossate in modo tale da assicurare la copertura simultanea di naso e bocca (sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni di età e le persone con disabilità tale da impedire l'uso della mascherina); b) con movimenti improntati al costante rispetto della distanza di sicurezza da altre persone di almeno 1 metro. Per ciò che attiene ai bambini, saranno i relativi accompagnatori (genitori, nonni, ecc.) a farsi carico che il distanziamento di almeno 1 metro sia assicurato; c) che siano evitati gli assembramenti (intesi come il raggruppamento di diverse persone in spazio ristretti, ancorché venga rispettata fra di loro la distanza interpersonale di 1 metro). Il distanziamento interpersonale di 1 metro potrà essere omesso dalle persone conviventi e/o appartenenti allo stesso nucleo familiare, con l'obbligo di giustificare tale stato agli organi deputati al controllo;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
al Comando della Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia dal 3 Luglio 2020, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



IL SINDACO

Zantedeschi Ing. Gerardo